

17811-21



**REPUBBLICA ITALIANA**  
In nome del Popolo Italiano  
**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**  
PRIMA SEZIONE PENALE

Composta da

Giacomo Rocchi	- Presidente -	Sent. n. sez. 867/2021
Teresa Liuni		CC - 05/03/2021
Francesco Centofanti	- Relatore -	R.G.N. 29029/2020
Francesco Aliffi		
Carlo Renoldi		

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

sul ricorso proposto da  
(omissis), nato a (omissis)

avverso l'ordinanza del 05/02/2020 del Tribunale di sorveglianza di Torino

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;  
udita la relazione svolta dal consigliere Francesco Centofanti;  
lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale M. Francesca Loy, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.

## **RITENUTO IN FATTO**

1. Con l'ordinanza in epigrafe, adottata ai sensi dell'art. 18-ter, comma 6, Ord. pen., il Tribunale di sorveglianza di Torino rigettava il reclamo proposto da (omissis) , detenuto assoggettato al regime penitenziario differenziato di cui all'art. 41-bis Ord. pen., avverso l'antecedente decreto del Magistrato di sorveglianza di Cuneo in materia di trattenimento di corrispondenza.

Oggetto del trattenimento era, in particolare, la copia di un provvedimento emesso, in distinta procedura giurisdizionale, dal Magistrato di sorveglianza di Cuneo, che aveva accolto, ai sensi dell'art. 35-bis Ord. pen., un reclamo inerente la disciplina degli orari di spegnimento degli apparecchi radio-televisivi vigente presso il carcere di (omissis). Tale copia era allegata a missiva, che (omissis) intendeva inoltrare ad altro soggetto, ristretto presso il carcere di (omissis) . Secondo il Tribunale, esisteva il reale pericolo che – in considerazione della differente disciplina che, in argomento, si sarebbe potuta così determinare tra i due istituti di pena – la divulgazione del provvedimento giudiziario potesse creare disordini o proteste nell'istituto di destinazione, minacciando la sicurezza interna di quest'ultimo.

2. Il detenuto ricorre per cassazione, tramite il difensore di fiducia, denunciando violazione di legge e vizio della motivazione.

Osserva il ricorrente che il trattenimento ha riguardato un provvedimento giudiziario regolarmente pubblicato, conoscibile e divulgabile per definizione, e che nessun pericolo poteva comunque derivare dalla sua ostensione, posto che esso poneva fine ad una disparità di trattamento a danno dei detenuti ristretti in regime detentivo speciale nel carcere di (omissis), mentre il carcere di (omissis) ospitava solo detenuti ristretti in regime ordinario.

## **CONSIDERATO IN DIRITTO**

1. Il ricorso è fondato.

2. A norma dell'art. 18-ter, commi 1 e 5, Ord. pen., i presupposti applicativi della misura generale del visto di controllo sulla corrispondenza diretta al detenuto, o da lui inoltrata, e della conseguente misura applicativa del trattenimento del singolo oggetto di corrispondenza, sono da individuare in esistenti esigenze investigative o di prevenzione dei reati, ovvero in ragioni di sicurezza e ordine dell'istituto di pena.

La giurisprudenza di questa Corte è costante nell'affermare che, in sede applicativa, le citate esigenze e ragioni devono evincersi dal contenuto della singola missiva, o dagli atti ad essa allegati, potendo il controllo riguardare esclusivamente la presenza o meno, nel testo degli stessi, di elementi grafici che ne alterino l'apparente significato, al fine di trasmettere messaggi in grado di compromettere le indagini, ovvero funzionali alla commissione di reati o alla turbativa della sicurezza interna degli stabilimenti penitenziari (Sez. 1, n. 31047 del 20/10/2020, Carpi, Rv. 279762-01; Sez. 1, n. 14870 del 04/03/2020, Guarino, Rv. 279124-01; Sez. 1, n. 52525 del 17/05/2018, Falsone, Rv. 274407-01).

3. Ciò posto, occorre considerare che i provvedimenti dell'Autorità giudiziaria, resi pubblici con il deposito in cancelleria, sono conoscibili dalla generalità dei consociati, e sono parimenti divulgabili, nel rispetto della normativa sul trattamento dei dati personali per essi specificamente dettata.

E' da escludere, in linea di principio, che la divulgazione del loro contenuto, non contraffatto né alterato, possa porsi in contrasto con le finalità, investigative e di prevenzione, tutelate dalle disposizioni di ordinamento penitenziario sopra richiamate.

4. Il trattenimento, disposto dall'ordinanza impugnata, esorbita, dunque, dagli scopi legittimi per cui è dalla legge consentito.

L'ordinanza stessa deve essere pertanto annullata senza rinvio.

**P.Q.M.**

Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata.

Così deciso il 05/03/2021

Il Consigliere estensore

Francesco Centofanti



Il Presidente

Giacomo Rocchi

